

+



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008802/P  
Prot. SETSG 2015.0000790/P  
Del 05/08/2015 14 07 32

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della III, I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Ordinamento della professione di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di accompagnatore di media montagna – Maestro di escursionismo” (Reg.Gen.n.04)**

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.  
Depositata il 10 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**IL PRESIDENTE**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino

Prot. n. 0003/2015 SP/GAMBINO

10/07/2015  
DOTTORESSA DI  
FASCO L.A.A.  
LM

Signor Presidente  
Consiglio Regionale  
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di Legge "Ordinamento della professione di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna – Maestro di escursionismo".

Egregio Signor Presidente,

in allegato trasmetto copia del Progetto di legge avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna – Maestro di escursionismo" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0007727/A

Del 10/07/2015 10.56.21

Da CR A SERASS

9.7.15  
UD Assessorale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino

## PROGETTO DI LEGGE

Ordinamento della professione di Guida alpina,  
Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di  
media montagna - Maestro di escursionismo

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 04



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Il progetto di legge "Ordinamento della professione di Guida alpina, di aspirante Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo" si propone di migliorare ed incentivare il turismo montano, disciplinando l'esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della Professione di guida alpina", della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina" e della Legge regionale 16 Marzo 1986 n. 11.

Con il presente progetto di legge si va a specificare e disciplinare, su richiesta degli operatori e del territorio, anche la figura di accompagnatore di media montagna, con un duplice obiettivo.

Da un lato, si tratta di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai turisti che scelgono la montagna campana per trascorrere le loro vacanze.

Dall'altro, c'è la possibilità, particolarmente rilevante in questo momento di grave e diffusa crisi occupazionale, di creare nuove opportunità di lavoro.

In particolare;

- a) Al Titolo I° si disciplinano le finalità della legge.
- b) al Titolo II° si disciplina la definizione e la gestione della rete escursionistica Campana (R.E.C.).
- c) al Titolo III° si disciplinano l'Albo Regionale delle Guide Alpine, le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e le modalità di esecuzione degli esami di abilitazione.
- d) al Titolo IV° si disciplina il Collegio Regionale delle Guide Alpine.
- e) al Titolo V° si disciplina l'istituzione e la tenuta delle Scuole di Alpinismo nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari.
- f) al Titolo VI° si disciplinano le norme transitorie e finali.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE TECNICA – FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 27 della presente legge, la proposta di legge "L'Ordinamento della professione di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna – Maestro di escursionismo, si conclude con la previsione della istituzione di appositi capitoli di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della stessa.

Le somme, invece, acquisite al bilancio regionale per le attività e i procedimenti disciplinati dagli articoli in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, si provvederà alla istituzione di apposito capitolo denominato "sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge regionale in materia di Guide Alpine e scuole di alpinismo".

Agli oneri per gli anni successivi si provvede con le risorse le cui entità sono determinate con la legge di bilancio della Regione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**INDICE**

**Titolo I**

**NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1** Finalità

**ARTICOLO 2** Definizione di escursionismo

**Titolo II**

**REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 3** Rete Escursionistica Campana

**ARTICOLO 4** Catasto Regionale del patrimonio escursionistico

**ARTICOLO 5** Viabilità di uso privato

**ARTICOLO 6** Regolamento di attuazione

**ARTICOLO 7** Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Campana

**ARTICOLO 8** Interventi sulla Rete Escursionistica Campana

**TITOLO III**

**ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 9** Sicurezza e professionalità nell'accompagnamento sulla R.E.C.

**ARTICOLO 10** Oggetto delle professioni di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo

**ARTICOLO 11** Albo professionale delle Guide Alpine ed Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna - Maestri di escursionismo

**ARTICOLO 12** Requisiti per l'iscrizione nell'Albo regionale delle Guide Alpine e nell'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo.

**ARTICOLO 13** Abilitazione tecnica e aggiornamento professionale.

**ARTICOLO 14** Commissione di esame

**ARTICOLO 15** Specializzazioni e qualifiche professionali

**ARTICOLO 16** Titolarità acquisita nei relativi corsi antecedenti la presente legge

**ARTICOLO 17** Guide Alpine di altre Regioni ed altri Stati

**TITOLO IV**

**COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 18** Collegio regionale delle Guide Alpine

**ARTICOLO 19** Vigilanza sul collegio regionale delle Guide Alpine

**TITOLO V**

**DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 20** Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.

**ARTICOLO 21** Tariffe professionali

**ARTICOLO 22** Sanzioni amministrative

**ARTICOLO 23** Sanzioni disciplinari

**TITOLO VI**

**NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 24** Promozione e diffusione delle attività di montagna.

**ARTICOLO 25** Divieti ed obblighi

**ARTICOLO 26** Abrogazioni



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

ARTICOLO 27 Norma finanziaria  
ARTICOLO 28 Norme finali



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**Titolo I  
NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1 Finalità**

1. La Regione Campania, allo scopo di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio campano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica e delle altre attività ad essa riconducibili quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente.
2. Per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione e il mantenimento della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.
3. La presente legge disciplina, in attuazione delle leggi 2 Gennaio 1989 n. 6 e 8 Marzo 1991 n. 81 e della L.R. 16 Marzo 1986 n. 11, l'ordinamento della professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di Media Montagna - Maestro di escursionismo.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**Titolo I  
NORME GENERALI**

**ARTICOLO 2 Definizione di escursionismo**

**1. Ai fini della presente legge si intende per:**

- a) **escursionismo:** attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nell'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
- b) **arrampicata su roccia:** attività che prevede la scalata di formazioni rocciose effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio dei mezzi artificiali;
- c) **sentiero:** via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;
- d) **viabilità minore:** rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;
- e) **sentiero attrezzato:** sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;
- f) **via ferrata:** tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce l'utilizzatore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, prevalentemente attrezzate con funi, scale o pioli;
- g) **sito di arrampicata:** insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi, quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;
- h) **itinerario:** percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;
- i) **itinerario di lunga percorrenza:** itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;
- l) **percorso tematico:** itinerario a tema naturalistico, storico, culturale, didattico o di pellegrinaggio religioso, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**Titolo II**  
**REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 3 Rete Escursionistica Campana**

1. Ai sensi della presente legge è istituita la Rete Escursionistica Campana (R.E.C.).
2. La R.E.C. è composta dall'insieme delle strade, carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività escursionistica.
3. È inserita nella R.E.C. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:
  - a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394;
  - b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 431;
  - c) sia complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
  - d) sia d'interesse storico-ambientale.
4. La R.E.C. si articola in viabilità:
  - a) d'interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;
  - b) d'interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;
  - c) interna al sistema dei parchi nazionali e regionali e delle aree protette in generale, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nei rispettivi territori ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e delle Leggi regionali vigenti in materia.
5. La viabilità ricompresa nella R.E.C. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
6. La R.E.C. è considerata risorsa regionale di pregio.
7. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.C., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all' art. 6.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**Titolo II**

**REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 4      Catasto Regionale del patrimonio escursionistico**

**1. È istituito il catasto della R.E.C. presso l'Assessorato al Turismo della Regione Campania.**

**2. La Giunta Regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.C. A tal fine acquisisce le proposte dei Comuni, delle Comunità Montane, dei Parchi e, sentiti il Corpo Forestale dello Stato e le Associazioni Escursionistiche Nazionali presenti in Campania, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto.**

**3. La Giunta Regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte degli Enti summenzionati. In caso d'inerzia, decorso tale termine, la Giunta Regionale provvede direttamente, sentiti il Corpo Forestale dello Stato e le Associazioni Escursionistiche Nazionali presenti in Campania.**

**4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul BURC e trasmesso ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta Regionale provvede a darne notizie mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta Regionale avverso il provvedimento medesimo.**

**5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta Regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.C. e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**Titolo II  
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 5 Viabilità di uso privato**

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.C. è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell' art. 3, comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'art. 7.
2. L'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II  
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 6      Regolamento di attuazione**

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 56, IV comma, dello Statuto regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla R.E.C.

2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:

- a) le caratteristiche tecniche della segnaletica della R.E.C.;
- b) i termini e i modi entro i quali si deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
- c) le linee guida per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
- d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto e all'inserimento di nuova viabilità;
- e) le modalità da adottare per l'inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all'art. 4, comma 4;
- f) le modalità per la gestione della manutenzione periodica della R.E.C.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II  
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 7 Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Campana**

1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica d'interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri Enti locali.
2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica d'interesse comunale e delle relative attrezzature.
3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.
4. Le Province possono delegare alle Comunità Montane, ai Comuni singoli o associati, la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica d'interesse provinciale.
5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i Parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REC, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.
6. La Giunta Regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, predispone il programma per la sistemazione e manutenzione della REC, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni, nelle Comunità Montane e nelle Province i soggetti attuatori.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II  
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 8 Interventi sulla Rete Escursionistica Campana**

1. Ai fini della presente legge è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.C., con l'esclusione degli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti. L'attraversamento della REC a fini agricoli o forestali, limitatamente alle aree pubbliche, è consentito previa autorizzazione da parte del Comune interessato e con obbligo al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nella viabilità di uso privato, l'Ente competente ai sensi dell' art. 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 9      Sicurezza e professionalità nell'accompagnamento sulla R.E.C.**

**1. Al fine di garantire la sicurezza personale degli escursionisti e la professionalità nell'accompagnamento di gruppi di escursionisti sulla Rete Escursionistica Campana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta Regionale istituisce l'Albo professionale delle Guide Alpine, articolato come indicato all'art. 11, in attuazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 e dell'art. 3 L.R. 16 Marzo 1986 n. 11.**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 10** Oggetto delle professioni di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo

1. È Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) Accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) Accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) Insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. E' Aspirante guida alpina chi svolge professionalmente le attività di cui al comma 1 ma con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno e che esercita l'attività di insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo.

3. E' Accompagnatore di Media Montagna - Maestro di escursionismo chi svolge, anche in modo non esclusivo e non continuativo, nell'ambito territoriale regionale le attività di accompagnamento in escursioni in montagna, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente naturale percorso.

3. L'Accompagnatore di media montagna - Maestro di escursionismo può organizzare escursioni in ambiente innevato con racchette da neve-ciaspole o con sci di fondo. Per le attività che richiedono l'uso degli sci di fondo occorre possedere il titolo rilasciato a seguito di adeguato corso di formazione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 11** Albo professionale delle Guide Alpine ed Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna - Maestri di escursionismo

1. E' istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'albo professionale delle Guide Alpine nella Regione Campania.
2. L'albo è suddiviso in elenchi relativi alle varie discipline, abilitazioni, titoli e gradi di livello conseguiti compreso l'elenco speciale riferito all'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo.
3. L'esercizio della professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo da parte dei soggetti che intendono esercitare stabilmente la professione nell'ambito del territorio regionale, è subordinato all'iscrizione nell'albo regionale professionale delle Guide Alpine contenente anche l'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo della Regione Campania, che è tenuto dal rispettivo collegio regionale, sotto la vigilanza della competente struttura regionale di riferimento.
4. E' considerata esercizio stabile della professione l'attività esercitata dalla Guida Alpina, dall'Aspirante guida alpina e dall'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo, per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.
5. Le Guide Alpine, gli Aspiranti guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo abilitati all'esercizio della professione svolgono la propria attività limitatamente all'abilitazione conseguita.
6. L'iscrizione all'albo professionale per le Guide Alpine, come articolato ai sensi del comma 2, ha validità triennale ed è rinnovata con la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica, rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata riconosciuta, ed a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 12** Requisiti per l'iscrizione nell'Albo regionale delle Guide Alpine e nell'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo.

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle Guide Alpine e nell'Elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
  - b) età minima di 21 anni per le Guide Alpine e 18 per gli Accompagnatori di media montagna ;
  - c) idoneità psico-fisica attestata da un certificato rilasciato da una struttura pubblica;
  - d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
  - e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione;
  - f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'esercizio delle professioni di Guida Alpina, di Aspirante guida alpina e di Accompagnatore di media montagna non è incompatibile con gli impieghi pubblici o privati né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 13** Abilitazione tecnica e aggiornamento professionale.

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo è conseguita con la frequenza di appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi di formazione professionale per le Guide Alpine, gli Aspiranti guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo, che precedono l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, a norma 2 Gennaio 1989 n. 6, ed i corsi di aggiornamento professionale, cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione all'albo, sono istituiti dalla Regione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

3. La Regione, attraverso le competenti strutture della formazione e del lavoro, definisce contenuti e modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del collegio regionale delle Guide Alpine, e delibera le materie oggetto dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, l'organizzazione, i programmi, la durata, il luogo di svolgimento, preferibilmente nell'ambito del territorio campano, le prove finali e i corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi e determina l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. I corsi di formazione professionale sono organizzati d'intesa con il collegio regionale.

5. Il programma dei corsi di qualificazione professionale, distinti per ciascuna disciplina alpinistica, è costituito dagli insegnamenti fondamentali di cui alla legge 6/89:

- a) tecniche alpinistiche;
- b) didattica;
- c) pericoli della montagna;
- d) orientamento topografico;
- e) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;
- f) medicina e pronto-soccorso;
- g) diritti, doveri e responsabilità del maestro;
- h) leggi e regolamenti professionali.

6. I corsi di formazione si articolano in tre moduli:

- a) didattico;
- b) tecnico;
- c) culturale.

7. Per ogni modulo si sostiene una prova d'esame.

8. La frequenza dei corsi di formazione professionale è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.

9. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove d'esame.

10. Il mancato superamento di una delle tre prove previste non preclude la possibilità di sostenere quelle restanti e concede la possibilità, in caso di una sola insufficienza, della ripetizione della prova non superata, nella sessione di esame immediatamente successiva, e, sentito il parere della commissione esaminatrice, prima della scadenza citata, in una sessione straordinaria d'esame. La fruizione della sessione straordinaria è consentita esclusivamente per il completamento del parziale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

11. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, che contiene l'attestazione del possesso dei requisiti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
12. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa pratica-attitudinale valutata dalla commissione di esame di cui all'articolo 14 della presente legge.
13. Il superamento della prova dimostrativa pratica attribuisce al candidato la facoltà di partecipare al corso di formazione in itinere o al corso di formazione immediatamente successivo.
14. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, per un periodo minimo di tre giorni, le cui materie di insegnamento previste sono le stesse del corso di formazione e qualificazione, è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.
15. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale per motivi debitamente documentati, la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione all'albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
16. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi e degli esami e per il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti, senza nessun onere a carico del bilancio regionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 14 Commissione di esame**

1. La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo per ciascuna disciplina è nominata con decreto del dirigente della struttura regionale di riferimento, sentita la commissione consiliare permanente (Istruzione e cultura, ricerca scientifica e politiche sociali), d'intesa con il collegio regionale delle Guide Alpine, ed è istituita senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
2. Se l'intesa non è raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte del dirigente della struttura regionale di riferimento, lo stesso assessorato procede senz'altro alla nomina della commissione.
3. La commissione è composta:
  - a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione, con funzioni di presidente;
  - b) da due Guide Alpine, esperti nella tecnica e nella didattica della specifica disciplina prevista dal corso di riferimento, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale delle Guide Alpine.
  - c) da tre istruttori nazionali specializzati nelle specifiche discipline previste dal corso di riferimento scelti all'interno di una rosa di nominativi proposto dal collegio Nazionale delle Guide Alpine.
  - d) da tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.
4. Per ciascuno dei componenti, in caso di assenza di un membro titolare, è nominato un membro supplente che partecipa ai lavori della commissione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di riferimento.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 15 Specializzazioni e qualifiche professionali**

1. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale delle Guide Alpine, autorizza l'organizzazione di corsi di specializzazione per le Guide Alpine che possono conseguire la specializzazione professionali in Guida Alpina specializzata nell'insegnamento ai bambini;
2. Le Guide Alpine possono conseguire le seguenti qualifiche:
  - a) direttore di scuola di alpinismo;
  - b) esperto in una o più lingue straniere.
3. I diplomi di cui ai commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi teorici e pratici, organizzati dal collegio regionale delle Guide Alpine, e del superamento degli appositi relativi esami, previa intesa con la struttura regionale di riferimento.
4. L'ammissione ai corsi di cui al comma 3 è riservata alle Guide Alpine già in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento dell'alpinismo.
5. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale delle Guide Alpine, autorizza l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni, abilitazioni e qualifiche del presente articolo.
6. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale comporta la perdita della specializzazione e della qualifica professionale.
7. L'albo professionale delle Guide Alpine reca menzione delle specializzazioni e delle qualifiche conseguite.
8. Gli esami per il conseguimento delle specializzazioni consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali, sostenute dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.
9. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, consistono in una prova culturale sostenuta dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 16** Titolarità acquisita nei relativi corsi antecedenti la presente legge

1. Si riconoscono le titolarità acquisite antecedentemente alla presente legge a tutti coloro che abbiano frequentato corsi di formazione e che abbiano superato gli esami finali e il relativo periodo di tirocinio tenuti dal Club Alpino Italiano (CAI), dalla Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e dall'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE).



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III  
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 17 Guide Alpine di altre Regioni ed altri Stati**

1. Le Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione in Campania, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Campania.
2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività esercitata dalla Guida Alpina, dall'Aspirante guida alpina e dall'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.
3. Il consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine provvede all'iscrizione di coloro che hanno presentato la richiesta, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia Autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'Albo, di cui ai precedenti articoli. Il consiglio direttivo del collegio regionale può negare l'iscrizione se è in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.
4. Il consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine, previa comunicazione degli interessati, provvede, di ufficio, alla cancellazione dall'albo dei nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia Autonoma.
5. Le Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo, iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine della Campania ed alle scuole di alpinismo locali, indicando il collegio di provenienza ed il relativo numero di iscrizione, il periodo di attività, il loro recapito in Campania e la propria posizione fiscale.
6. Non è soggetto agli obblighi, di cui ai commi 1 e 5, l'esercizio dell'attività in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni anche non consecutivi da parte delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo provenienti con loro allievi da altre Regioni, Province Autonome o da altri Stati.
7. Ai cittadini comunitari non iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, la professione di Guida Alpina, Aspirante guida alpina e/o Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
8. Al di fuori dei casi di cui al comma 7 e nel rispetto di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., le Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al collegio regionale delle Guide Alpine della Campania. Se le Guide Alpine e/o gli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendono esercitare stabilmente in Campania, devono richiedere l'iscrizione nell'albo



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

professionale della Regione Campania, e il riconoscimento della equivalenza del proprio titolo abilitativo rilasciato dal competente ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO IV  
COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 18 Collegio regionale delle Guide Alpine**

1. E' istituito in Campania, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle Guide Alpine.
2. Il Collegio regionale delle Guide Alpine è composto dalle Guide Alpine e dagli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo iscritti nell'albo della Regione e le Guide Alpine ivi residenti, che hanno cessato l'attività per anzianità o per invalidità o temporaneamente.
2. Sono organi del collegio:
  - a) l'assemblea formata da tutti i membri del collegio;
  - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio;
  - c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
  - a) eleggere il consiglio direttivo;
  - b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
  - c) eleggere i propri rappresentanti nel collegio nazionale dei maestri di sci;
  - d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
  - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:
  - a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco regionale delle scuole di alpinismo;
  - b) esprimere parere al riconoscimento di nuove scuole di alpinismo;
  - c) vigilare sull'esercizio della professione;
  - d) applicare le sanzioni disciplinari;
  - e) collaborare con le competenti autorità regionali;
  - f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
  - g) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo.
5. Se il numero delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di media montagna – maestri di escursionismo in Regione Campania è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti Guide Alpine. La Regione, nel caso in cui non è istituito il collegio regionale, può richiedere l'istituzione del collegio interregionale.
6. Al collegio interregionale sono demandate le stesse funzioni previste dalla presente legge per il collegio regionale.
7. Gli iscritti nell'elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna fanno parte del Collegio regionale delle guide; partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del Collegio regionale, nonché un proprio rappresentante che partecipa senza diritto di voto al direttivo del Collegio nazionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO IV  
COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 19**                      **Vigilanza sul collegio regionale delle Guide Alpine**

1. La vigilanza sul collegio regionale delle Guide Alpine spetta alla competente struttura regionale dell'assessorato regionale al lavoro e formazione.
2. Il presidente del collegio regionale delle Guide Alpine trasmette, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, alla Giunta regionale e, per essa, all'assessore regionale al lavoro e formazione:
  - a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati dalla relativa documentazione;
  - b) i provvedimenti del collegio regionale in materia di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale delle Guide Alpine.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio direttivo del collegio regionale delle Guide Alpine che non sia in grado di funzionare regolarmente, acquisito il parere del collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino all'elezione del nuovo consiglio, che ha luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del consiglio precedente.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO V  
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 20** Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, che comprendono anche le attività di scialpinismo e arrampicata, per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 10 della presente legge.

2. La scuola di alpinismo svolge un ruolo di promozione dello sport e del turismo, di animazione e di valorizzazione turistica del territorio nel quale essa ha sede.

3. Per scuola di alpinismo s'intende l'unità organizzativa a base associativa, cui fanno capo più Guide Alpine, al fine dell'esercizio della loro attività professionale in modo coordinato.

4. L'assessorato regionale allo sport, d'intesa con l'assessorato al turismo e ai beni culturali, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale, autorizza l'apertura delle scuole di alpinismo purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la scuola sia costituita da un numero minimo di tre Guide Alpine;

b) la scuola abbia un regolamento e uno statuto che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione delle singole Guide alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

c) la direzione della scuola sia affidata a una Guida con la qualifica di direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), al quale è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge e la responsabilità dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico- didattico;

d) la scuola abbia una denominazione tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

e) la scuola abbia sede in una località idonea all'esercizio dell'attività;

f) la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;

g) la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

h) la scuola dimostri di avere una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

i) la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per la più ampia diffusione della pratica delle discipline alpinistiche nella scuola per agevolare la preparazione e con gli enti locali, gli enti pubblici e privati, gli operatori turistici del settore nella implementazione di opportune azioni promozionali ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nei territori della Regione;

l) la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della località, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l'ambiente montano circostante.

4. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 3, l'assessorato regionale allo sport, sentito l'assessorato al turismo ed ai beni culturali, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

5. La Giunta regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il parere del collegio regionale, il riconoscimento all'apertura di una scuola di alpinismo anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, come stabilito alla lettera a) del comma 3, purché complessivamente i



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

componenti non siano meno di tre, sussistano tutti i requisiti indicati al comma 3 e non esista già nella medesima località un'altra scuola di alpinismo. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali il riconoscimento è stato richiesto.

6. La domanda per il rilascio del riconoscimento, di cui al presente articolo, deve essere presentata all'area coordinamento generale sport corredata di:

- a) elenco delle Guide Alpine componenti stabilmente la scuola;
- b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
- c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola;
- d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti e della denominazione della scuola.

7. Le scuole di alpinismo riconosciute sono tenute a comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.

8. La denominazione scuola italiana alpinismo può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

9. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti dal presente articolo, nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, di mancata attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione e nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione.

10. Al fine di favorire o meglio rispondere alle esigenze di cui al comma 3, lettera i) è concessa la facoltà, alle scuole di alpinismo, previa formale richiesta di collaborazione temporanea e previa richiesta di nulla osta al competente consiglio regionale delle Guide Alpine, di avvalersi di Guide Alpine di altre Regioni, Province Autonome o Stati esteri, nei limiti della propria abilitazione e nel limite di tempo prestabilito ai fini dell'esercizio non stabile dell'attività di Guida Alpina nella Regione Campania. Tale temporaneo esercizio è subordinato al sostenimento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale campano. L'interessato, prima di poter esercitare la richiesta attività di collaborazione temporanea, deve munirsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO V  
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 21 Tariffe professionali**

1. In materia di tariffe professionali praticate dalle Guide Alpine in Campania, si applica l'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
2. Il collegio delle Guide Alpine determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente.
3. Possono essere applicate tariffe agevolate e particolari combinazioni per iniziative di carattere sociale e promozionale.
4. Le scuole di alpinismo devono esporre nelle loro sedi, in modo visibile e chiaro al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO V  
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 22 Sanzioni amministrative**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da trecento a seicento euro:

a) la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo che esercita stabilmente la professione e l'attività senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 11;

b) la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 11.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, che va da trecento a millecinquecento euro, la Guida Alpina, l'Aspirante guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna – maestro di escursionismo che applica prezzi superiori a quelli pubblicizzati. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui tale violazione è commessa da una scuola di alpinismo.

3. E' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a seicento euro:

a) la Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina e Accompagnatore di media montagna - maestro di escursionismo o la scuola che non pubblicizza la tabella dei prezzi praticati;

b) la Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina e Accompagnatore di media montagna - maestro di escursionismo iscritta ad albo regionale, che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione.

4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da ottocento a quattromilaottocento euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO V  
DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI ALPINISMO**

**ARTICOLO 23 Sanzioni disciplinari**

1. Le Guide Alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, o delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Contro i provvedimenti disciplinari di cui al comma 2 precedente è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO VI  
NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 24** Promozione e diffusione delle attività di montagna.

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna sono soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna, nonché a incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale campano. A tal fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari, operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche.

2. Per i fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide contributi per iniziative diretta:

- a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna;
- b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
- c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna;
- d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale.

3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del Collegio regionale delle guide presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento. I contributi vengono concessi con atto della Giunta regionale che disciplina le modalità ed i termini di erogazione.

4. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto a presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO VI  
NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 25    Divieti ed obblighi**

1. E' fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi e ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
2. Ove inderogabili esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai Comuni o dai privati, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale.
3. Qualora un percorso escursionistico venga interessato dalla realizzazione di opere che modifichino in modo irreversibile la sua connotazione di sentiero naturale, è fatto obbligo all'Ente o al privato che attua gli interventi di realizzare ex novo un percorso escursionistico nelle immediate adiacenze del tratto modificato.
4. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal D.Lgs. 285/1992, nelle misure dallo stesso determinate.
5. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuate dai Comuni per l'attività dei mezzi motorizzati ad uso sportivo o per l'organizzazione di manifestazioni, ritrovi ed eventi di qualsiasi genere ad essi riferiti anche in deroga alla legislazione vigente.
6. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO VI  
NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 26 Abrogazioni**

1. E' abrogata la legge regionale 16 marzo 1986, n.11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), limitatamente alla disciplina dell'attività professionale turistica Guida Alpina, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 2, lett. g;
- b) all'articolo 4, comma 1 le parole "guida alpina" sono soppresse;
- c) l'articolo 5, comma 1, numero 7;
- d) l'articolo 6, comma 4;
- e) l'articolo 7, lett. g;
- f) all'articolo 10, comma 1 le parole "alle guide alpine" sono soppresse.
- g) l'articolo 11 comma 2



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO VI  
NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 27    Norma finanziaria**

**1. Le somme acquisite al bilancio regionale per le attività e i procedimenti disciplinati dall'articolo 2 in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, si imputano alla UPB 11.81.80 (entrate extratributarie), con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla istituzione di apposito capitolo denominato "sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge regionale in materia di Guide Alpine e scuole di alpinismo".**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**TITOLO VI**  
**NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 28**    Norme finali

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.